



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 72 del 05/06/2025

OGGETTO: L. 15.01.1992 N. 21 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 2009 DEL 31/05/1992. NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME PER LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

La Legge 15.01.1992 n. 21 detta norme in merito al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea definendo come “pubblico” anche tutto il comparto dei servizi “non di linea” e riconoscendo la funzione complementare ed integrativa del trasporto pubblico di linea.

La deliberazione del Consiglio Regionale del 31 maggio 1994 n. 2009 detta “*Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovetture con conducente, legge 15 gennaio 1992 n. 21*” in particolare in merito a:

- a) competenze delle amministrazioni comunali e provinciali;
- b) figure giuridiche e forme di esercizio;
- c) servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per i trasporti specifici di persone;
- d) criteri di definizione degli organici taxi e noleggio con conducente;
- e) ruolo dei conducenti;
- f) commissione Consultiva Provinciale;
- g) vigilanza;
- h) schema di regolamento disciplinante i servizi di taxi e di noleggio di autovetture con conducente da redigersi a cura delle Amministrazioni Comunali.

L'art. 1 comma 1 della sopra citata legge 21/1992 definisce gli “*autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta*”.

L'art. 1 comma 2 della stessa legge distingue fra due tipi di servizio pubblico non di linea:

- a) il servizio taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

tale distinzione viene determinata sulla base dell'utenza, delle tariffe, della facoltà di prestazione del servizio, in particolare:

- 1) il servizio taxi è rivolto ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo

pubblico; la tariffa e le modalità di effettuazione del servizio sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale; la prestazione del servizio è obbligatoria nell'ambito comunale o comprensoriale e facoltativa oltre il territorio comunale o comprensoriale;

- 2) il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza presso la rimessa, apposta richiesta per un determinato servizio; lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno della rimessa; il prezzo di trasporto viene concordato direttamente fra l'utente ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limite territoriale; l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio devono avvenire alla rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni; la prestazione è facoltativa.

Il servizio taxi è soggetto a licenza comunale di esercizio, il servizio di noleggio con conducente è soggetto ad autorizzazione comunale.

Ai sensi dell'art. 6 della L. 21/1992, presso le Camere di Commercio è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea la cui iscrizione costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

L'iscrizione nel ruolo di cui sopra avviene previo superamento di esame davanti ad apposita Commissione per la formazione e la conservazione del ruolo di cui al comma 3 art. 6 della L. 21/1992 costituita, con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente, presso la C.C.I.A.A. ai sensi del capo VI della deliberazione del Consiglio Regionale del 31 maggio 1994 n. 2009.

Ai sensi del suddetto capo VI la suddetta Commissione è composta da:

- 1) un dirigente o funzionario dell'Assessorato alla Viabilità e Trasporti della Provincia con funzioni di Presidente;
- 2) un dirigente o funzionario del Comune capoluogo di Provincia;
- 3) un dirigente o funzionario della C.C.I.A.A.;
- 4) tre esperti in rappresentanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

per ciascun componente effettivo viene nominato un supplente che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Camera di Commercio.

I componenti della Commissione d'esame durano in carica 4 anni e possono essere sostituiti in ogni momento per iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.

Ai sensi del sopra citato capo VI della deliberazione del Consiglio Regionale del 31 maggio 1994 n. 2009 la commissione assolve i seguenti compiti:

- a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti a ruolo, dei requisiti di idoneità morale e professionale;
- c) accerta, mediante esame, il requisito professionale;
- d) redige l'elenco degli eventi diritto all'iscrizione al ruolo.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 1147 del 05/09/1995 aveva individuato tra le OO.SS. indicate dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 14070/95/RS del 25/07/1995, le tre maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle quali richiedere le designazioni di competenza: C.N.A., Confartigianato e C.A.S.A., tutte con sede in Roma.

Con atto del Presidente della Provincia di Modena n. 74 del 31/05/2021, veniva rinnovata la suddetta Commissione, ora giunta a scadenza in seguito al decorso quadriennale e si rende pertanto necessario procedere ad una nuova nomina della stessa.

- per il Comune di Modena	Daniele Gaudio	presidente supplente
	Stefania Marchesini	membro effettivo
	Enrico Gozzi	membro supplente
- per la C.C.I.A.A.	Vincenzo Passaro	membro effettivo
	Daniela Pioggia	membro supplente
- per la C.N.A. – F.I.T.A.	Covili Emanuele	membro effettivo
	Federico Sandri	membro supplente
- per la C.A.S.A.-U.P.A.I.	Potito Salsarulo	membro effettivo
	Monia Salsarulo	membro supplente
- per la Confartigianato-LAPAM	Matteo Vezzani	membro effettivo
	Manuel Reverberi	membro supplente

le funzioni di segreteria saranno svolte da Francesca Caprari dipendente della C.C.I.A.A..

- 2) Di rendere noto che i componenti della suddetta Commissione, nominati con il presente decreto, durano in carica quattro anni con decorrenza dalla data del presente atto.
- 3) Di informare che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Modena nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- 4) Di informare che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto agli interessati.

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)